

Comunicare il paesaggio attraverso le carte internazionali. Dalla World Heritage Convention UNESCO alla Convenzione di Faro
Communicate the landscape through the international charters: from World Heritage Convention UNESCO to Faro Convention

CECILIA SODANO

Museo civico Bracciano (Roma); International Council of Museum Italia

Abstract

The contribution focuses on the concept of cultural landscape, word that defines a landscape in which the combined works of nature and man express significantly memories and meanings.

It intends to show how the concept of cultural landscape evolved in international charters, from the UNESCO World Heritage Convention of 1972, and as a reflection on this issue has helped to undermine a conception of heritage focused initially only on material goods . It will highlight the distinct understanding of landscape defined by the UNESCO chart and the European Landscape Chart, the only international document to conceive the landscape even as issue. The two visions of UNESCO and the European Landscape Chart provide an overview on the topic of the landscape and how it has been developed within the international political debate.

Parole chiave:

Paesaggio, paesaggio culturale, patrimonio culturale

Landscape, cultural Landscape, cultural heritage

Introduzione

Il paesaggio culturale è quello in cui viviamo, nel quale le componenti naturali entrano continuamente in rapporto con l'opera dell'uomo caricandosi così di memorie, significati, valori. Ma il paesaggio è culturale anche perché visto attraverso gli occhi di un osservatore, che non sono mai innocenti ma condizionati dal suo gusto, dal suo modo di vivere, dalle sue convinzioni.

I paesaggi culturali sono la base della cultura, dell'identità e delle convinzioni delle persone che vivono al loro interno e costituiscono la possibilità di sopravvivenza a lungo termine, in un'ottica di sviluppo integrato e sostenibile.

Questo concetto si è sviluppato nel corso del Novecento fino a oggi attraverso diversi documenti internazionali, che mostrano come nel dibattito sul paesaggio siano presenti visioni diverse dello stesso bene.

1. La World Heritage Convention

L'idea di uno strumento giuridico che tutelasse collettivamente le eccellenze culturali dei diversi popoli del mondo si sviluppò all'interno della Società delle Nazioni prima della seconda guerra mondiale, ma il primo trattato internazionale UNESCO sui beni culturali si concretizzò solo nella seconda metà degli anni '60, quando con l'apporto dell'Icomos,

CECILIA SODANO

fondata nel 1965, furono avviati i lavori per la preparazione di una bozza di convenzione sulla conservazione del patrimonio culturale di eccezionale valore universale.

L'esigenza di tale strumento prese corpo con il crescere della consapevolezza che i cambiamenti sociali e le mutate condizioni economiche di quegli anni costituivano, oltre alle tradizionali cause di degrado, un pericolo per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, ma anche a seguito di calamità naturali che avevano messo a rischio siti e aree storiche il cui valore era riconosciuto a livello mondiale, come l'alluvione di Firenze del 1966.

Il primo documento internazionale che esprimeva, in ragione di tali preoccupazioni, la necessità di salvaguardare i paesaggi è la *Raccomandazione sulla salvaguardia della bellezza e del carattere dei paesaggi e dei siti* del 1962 di UNESCO. Esso poneva l'accento sull'aspetto dei paesaggi e dei siti naturali, rurali e urbani, secondo la visione estetizzante che connotava allora l'idea di paesaggio: nella legislazione italiana ancora nel 1999 il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* elencava, tra i beni sottoposti a tutela, «le bellezze panoramiche considerate come quadri» di ispirazione crociana.

La *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage List)* venne adottata dalla Conferenza Generale UNESCO il 16 novembre 1972 e fu ratificata dall'Italia con legge n.184/1977. La Convenzione definisce i siti naturali e culturali che possono essere iscritti nella *World Heritage List* in ragione del loro eccezionale valore universale e stabilisce i doveri degli stati membri che l'hanno firmata: identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di rilevante importanza posto nel loro territorio.

Il testo approvato nel 1972 considerava il patrimonio culturale come un insieme di beni materiali, divisi nelle due categorie di patrimonio culturale e patrimonio naturale. Ognuna delle due categorie era suddivisa in tre sub-categorie: nel patrimonio culturale erano compresi i monumenti, i gruppi di edifici e i siti, definiti come opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura aventi eccezionale valore storico, estetico, etnologico o antropologico, mentre nel patrimonio naturale erano comprese le formazioni geologiche e fisiche, i particolari habitat di specie animali e comunque i siti naturali aventi caratteristiche di eccezionale valore dal punto di vista scientifico, della conservazione o della bellezza naturale.

La *World Heritage List* proponeva l'innovativa idea della protezione del patrimonio mondiale come equilibrio tra la conservazione di elementi naturali e culturali e conteneva *in nuce* l'idea di paesaggio culturale nella definizione di sito: «*sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view*», tuttavia la netta separazione tra natura e cultura, che riflette l'opposizione fondamentale tra queste due entità tipica dell'organizzazione del sapere della civiltà occidentale, si è rivelata nel tempo un nodo problematico in relazione alla visione Unesco, che concepisce il patrimonio mondiale nel suo complesso. Negli anni successivi furono quindi operate revisioni della World Heritage List che permisero di superare tale divisione.

2. La revisione della World Heritage List: i paesaggi culturali e la Global Strategy

Nel 1992, sulla base del lavoro di un gruppo di esperti provenienti da ogni continente, il World Heritage Committee adottò la categoria dei paesaggi culturali: si concretizzò così

l'interesse per il paesaggio già presente in UNESCO fin dagli anni Sessanta.

Il 1992 fu un anno particolare: ebbe luogo a Rio de Janeiro il primo *Summit della Terra*, la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo. Le considerazioni e le idee legate al summit aprirono la strada a un nuovo modo di pensare gli esseri umani e il loro ambiente, che considera cultura e natura legate in un'ottica di sviluppo sostenibile. Questo clima culturale fu d'aiuto nell'ammettere i paesaggi culturali come una delle categorie della *World Heritage List*.

Furono ampliati i criteri dati nel documento del 1972 inserendo questa definizione:

I paesaggi culturali rappresentano il "lavoro combinato della natura e dell'uomo" designato nell'articolo 1 della Convenzione. Essi illustrano l'evoluzione della società umana e dei suoi insediamenti nel tempo, sotto l'influenza dei vincoli fisici e/o delle opportunità presentate dal loro ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che interne.

La *World Heritage List* così emendata rappresentò il primo strumento giuridico internazionale per riconoscere e proteggere contemporaneamente il patrimonio culturale e naturale avente valore universale in quanto espressione delle particolari interazioni culturali delle persone con il loro ambiente.

Le categorie di paesaggio culturale oggi previste nelle Linee guida sono tre.

La prima comprende il paesaggio creato intenzionalmente dall'uomo: i giardini e i parchi realizzati per ragioni estetiche e di diletto. Si può parlare, in questo caso, di architettura del paesaggio.

La seconda definisce il paesaggio organicamente evoluto, che ha sviluppato la sua forma attuale "in associazione con" e "in risposta al" suo ambiente naturale. Essa è divisa nelle due sub-categorie del paesaggio «relitto» o fossile, nel quale il processo evolutivo si è concluso in un momento qualsiasi del passato (si pensi al paesaggio archeologico) e del paesaggio in trasformazione continua («*continuing landscape*»), che ha ancora un ruolo nella società per il suo legame con lo stile di vita tradizionale e nel quale il processo evolutivo è ancora in corso.

La terza categoria comprende il paesaggio culturale associativo, quello cioè che presenta forti associazioni religiose, artistiche o culturali con l'elemento naturale, nel quale le testimonianze culturali materiali possono essere insignificanti o anche assenti. Questa categoria «fu creata precisamente per dare la libertà di pensare "paesaggi di idee", un concetto (...) entro il quale riconoscere che accanto al mondo delle cose ci sono mondi di idee che provengono da tradizioni orali, folklore, arte, danza e musica e pensatori, narratori, scrittori e poeti» [Fowler 2003, 28]. Essa si adatta alle culture dove la relazione simbolica e fisica con la terra è inseparabile dalla religione e dalla cosmogonia e nelle quali gli esseri umani sono un elemento della natura tra gli altri.

Nelle tre categorie definite il paesaggio culturale è inteso soprattutto come paesaggio rurale, sebbene i criteri disponibili abbiano permesso di inserire tra i paesaggi culturali anche i centri storici di molte città. In realtà, a ben vedere, i paesaggi urbani possono essere considerati i paesaggi culturali per eccellenza.

Nel 2011 la Conferenza Generale ha adottato una *Raccomandazione sui paesaggi urbani storici*, con la finalità di integrare meglio le strategie di conservazione del patrimonio urbano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Essa suggerisce un approccio paesaggistico per l'identificazione, la conservazione e la gestione delle aree storiche

CECILIA SODANO

all'interno dei loro contesti urbani, considerando l'interrelazione tra le loro forme fisiche e spaziali, le loro caratteristiche naturali e di posizione e i loro valori sociali, culturali ed economici.

In qualche modo la categoria dei paesaggi culturali è stata anticipatrice della *Global Strategy for a balanced, representative and credible World Heritage List*.

Una serie di studi condotti dall'ICOMOS tra il 1987 ed il 1993 dimostrò che quel documento conteneva soprattutto siti collocati in Europa appartenenti a categorie riconducibili a città storiche, monumenti religiosi (soprattutto cristiani) e a specifiche epoche storiche e che fossero del tutto assenti le culture vive e le tradizioni. Per garantire maggiore equità nella distribuzione dei beni a livello mondiale il Comitato adottò nel 1994 la citata *Global Strategy*, che senza modificare il testo della Convenzione dava nelle Linee guida indicazioni necessarie a superare tali limiti.

La constatazione dello squilibrio nella rappresentazione dei beni nella Lista portò a riflessioni estese sul concetto di patrimonio e di memoria culturale che spostarono il dibattito sulla dimensione intangibile, pienamente riconosciuta solo nel 2003 con la *Convention for the safeguard of the intangible Cultural Heritage*, che ha contribuito a sovvertire la visione tradizionalmente occidentale del patrimonio.

3. I paesaggi culturali nella la Convenzione Europea del Paesaggio e nella World Heritage List UNESCO

La *Convenzione Europea del Paesaggio* voluta dal Consiglio d'Europa è stata approvata nel 2000 e ratificata dall'Italia con la legge n. 14/2006.

I lavori preparatori hanno costituito un importante luogo di dibattito, avviando un processo di avvicinamento e condivisione tra i diversi paesi europei nel corso del quale le differenti interpretazioni di paesaggio, espressione di culture diverse, hanno dovuto trovare un punto di incontro. Questo documento si pone quindi non solo come uno strumento giuridico internazionale, ma anche come l'espressione di un progetto comune europeo il cui punto centrale è rappresentato dalla nuova e ampia concezione di paesaggio, definito come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

Secondo questa concezione il paesaggio è considerato un bene indipendentemente dal suo valore, quindi tutto il territorio europeo ha rilevanza paesaggistica.

Nel testo è volutamente evitata la dizione di "paesaggio culturale". Così spiega Riccardo Priore, responsabile del comitato che ha curato la redazione del progetto di convenzione:

Si sente spesso parlare di "paesaggio culturale"; questa definizione non è a nostro modo di vedere compatibile con il concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione; e questo non perché sia sbagliato parlare di "paesaggio culturale" – il paesaggio, infatti, come esperienza umana è sempre un fatto culturale – ma perché nella pratica amministrativa l'aggettivo "culturale" si presta ad interpretazioni fuorvianti. In una definizione, se non correttamente interpretato, quest'aggettivo rischia infatti di far attribuire un valore specifico aggiuntivo al sostantivo "paesaggio", e questo indipendentemente dal dato reale; siffatta interpretazione potrebbe spingere a ritenere che se il paesaggio non è culturale, non è paesaggio. Nell'articolo della Convenzione relativo alle definizioni, l'aggettivo "culturale" è stato quindi volutamente evitato [Priore 2005, 3].

Per la Convenzione Europea ogni parte del paesaggio è portatrice di significati: quelle di particolare bellezza, i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati; essa sottolinea il

valore di tutto il paesaggio in quanto spazio di azione dell'uomo. Nell'ampia interpretazione di paesaggio risiede la sua profonda differenza con il concetto di paesaggio culturale espresso dall'UNESCO, tanto che il Segretariato del Consiglio d'Europa ha criticato apertamente quell'approccio come elitario e per il fatto che produce artificiali distinzioni, basate su caratteristiche considerate come indicative di un paesaggio eccezionale.

Fowler, a difesa dell'UNESCO, sostiene che l'approccio della World Heritage List non è affatto elitario, in quanto nel riconoscimento dei paesaggi culturali esiste la possibilità di valutare il particolare valore di straordinarietà di paesaggi che potrebbero sembrare ordinari, ma che attraverso il nostro giudizio possono diventare straordinari. Così è, ad esempio, per alcuni luoghi ordinari che possono essere considerati come monumenti alle tante persone vissute e morte senza essere ricordate tranne che, inconsciamente e collettivamente, attraverso il paesaggio modificato dalla loro fatica [Fowler 2003, 17].

Nelle pubblicazioni UNESCO viene riconosciuto il concetto di paesaggio come luogo della vita quotidiana delle persone, che può avere o meno valore estetico:

Il fascino dell'idea di paesaggio sta nel fatto che esso unifica i fattori in gioco nel nostro rapporto con l'ambiente circostante. I paesaggi, che abbiano o meno valore estetico, forniscono l'ambientazione alla nostra vita quotidiana; esso ci sono familiari e il concetto di paesaggio lega le persone alla natura, riconoscendo la loro interazione con l'ambiente [Fowler 2003, 17].

L'apparente conflitto nella concezione di paesaggio data dalla *World Heritage List* e dalla *Convenzione Europea del Paesaggio* è dovuto ai diversi obiettivi dei due documenti.

La Convenzione UNESCO, a vocazione mondiale, vuole dichiaratamente stabilire un elenco dei soli beni di "valore universale eccezionale" in quanto portatori di valori di tale importanza da trascendere la proprietà del singolo stato, divenendo patrimonio dell'intera comunità internazionale, mentre la Convenzione Europea, considerando il paesaggio una componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, ha una vocazione regionale e non può che prendere in considerazione tutti i tipi di paesaggi, anche quelli degradati, valutandone sia i valori eccezionali che quelli ordinari. In questa ottica è comprensibile come essa preveda non solo la tutela, ma anche azioni volte a migliorare il paesaggio degradato.

Si coglie nella Convenzione Europea il significato innovativo di un progetto che pone le politiche paesaggistiche come parte essenziale del governo partecipato del territorio per una migliore qualità della vita delle persone che lo abitano.

I due documenti condividono tuttavia un tratto abbastanza importante: la centralità dell'essere umano e delle sue attività nella valutazione del paesaggio.

4. La Convenzione sul valore dell'eredità culturale

Nel 2005 fu approvata la *Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, comunemente detta Convenzione di Faro dal luogo ove fu firmata, ratificata dall'Italia nel 2103. Nella versione italiana il termine «cultural heritage» è stato tradotto come «eredità culturale» per evitare confusione con la dizione di patrimonio culturale contenuta nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Nello stesso anno l'UNESCO adottò la *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, punto di arrivo di un percorso sulla diversità culturale oggetto di riflessione già da molti anni.

CECILIA SODANO

Entrambi gli strumenti propongono una visione allargata di cultura e di patrimonio.
La Convenzione di Faro definisce l'eredità culturale

un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente dalla loro appartenenza, come riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione tra l'uomo e i luoghi nel corso del tempo.

Si propone un nuovo concetto di patrimonio culturale, considerato come entità soggettivamente interpretabile e come risorsa in grado di contribuire allo sviluppo umano, alla qualità della vita e alla costruzione di una società pacifica e democratica.

In questo documento, come nella *Convenzione Europea del Paesaggio*, le popolazioni assumono un ruolo essenziale nel processo di identificazione del patrimonio; si «sposta l'attenzione dal patrimonio in se considerato alle persone, al loro rapporto con l'ambiente circostante e alla loro partecipazione attiva al processo di riconoscimento di valori culturali» [Carmosino 2013, 1].

La convenzione non si occupa specificamente di paesaggio, tuttavia questa nuova concezione di patrimonio, che ne propone un approccio integrato e interdisciplinare, sottende un forte legame tra esso e il paesaggio: entrambi sono concetti unificanti; entrambi costituiscono l'interfaccia tra la percezione del mondo che hanno le popolazioni e il mondo stesso. «Il paesaggio, si potrebbe dire, è ciò che noi percepiamo del mondo presente, il patrimonio è quello che percepiamo e capiamo del passato e tutto quello che esso ci ha lasciato in eredità» [Fairclough 2009, 31].

Conclusioni

I documenti presentati nascono nell'ambito di due diverse organizzazioni internazionali, con vocazioni e obiettivi diversi. Pur con queste premesse e considerando che il dibattito sul patrimonio non è frutto di una evoluzione organica, è tuttavia possibile osservare come dagli anni Sessanta del secolo scorso a oggi si sia evoluta l'idea di patrimonio culturale, inizialmente concepito come un insieme di oggetti materiali rigidamente corrispondenti alle due categorie di natura e cultura fino a una visione allargata e interdisciplinare che comprende non solo il patrimonio materiale e immateriale, ma anche idee e valori, in una nuova concezione che considera il patrimonio come risorsa fondamentale per il benessere dell'uomo e per lo sviluppo sostenibile. Infine, con l'apertura di nuove prospettive per la partecipazione pubblica nel processo di identificazione dei valori, la concezione di patrimonio si è ampliata da oggetto ad azione, da prodotto a processo [Fairclough 2009, 29].

La riflessione sul paesaggio e sul paesaggio culturale ha costituito uno snodo importante di questo percorso, legando per la prima volta natura e cultura, persone e luoghi, elementi tangibili e intangibili.

Sitografia

<http://WorldHeritageList.unesco.org/en/culturallandscape/>

<http://ip51.icomos.org/landscapes/Declarados%20PM%20y%20bibliograf%eda.pdf>

- CARMOSINO, C. (2013), *La convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in «AEDON» 1/2013, Bologna: Il Mulino
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/carmosino.htm> (consultato 06/06/2016)
- COUNCIL OF EUROPE (2000), *European Landscape Convention*, Florence, 20 October 2000, World Heritage List-2001/WS/2
<http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/Council%20of%20Europe%20-%20European%20Landscape%20Convention.pdf> (consultato 06/06/2016)
- COUNCIL OF EUROPE (2005), *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*, Faro, 27 October 2003, Details of Treaty No.199.
<http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/199>
- FAIRCLOUGH, G. (2009), *New heritage frontiers*, in «Heritage and beyond», Strasburg: Council of Europe
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/PatrimoineBD_en.pdf. (consultato 06/06/2016)
- FOWLER P.J. (2003), *World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002: a Review and Prospect*, in «World Heritage Papers 7», Paris: UNESCO World Heritage Centre
<http://World Heritage List.unesco.org/en/series/6/> (consultato 15/05/2016)
- MITCHELL, N., RÖSSLER, M., TRICAUD, P.M., (2009), *World Heritage Cultural Landscapes. A handbook for Conservation and Management*, World Heritage Paper No. 26, Paris: UNESCO.
http://World Heritage List.unesco.org/documents/publi_wh_papers_26_en.pdf (consultato 15/05/2016)
- PRIORE, R. (2005), *Verso l'applicazione della Carta Europea del Paesaggio in Italia*, in «AEDON» 3/2005, Bologna: Il Mulino
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2005/3/priore.htm> (consultato 06/06/2016)
- RÖSSLER, M. (2000), *World Heritage Cultural Landscapes*, in «Landscape stewardship: new directions in conservation of nature and culture», 17/1.
<http://www.georgewright.org/171rossler.pdf> (consultato 15/05/2016)
- TRAMONTANA, A. (2007), *Il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Un'analisi di semiotica della cultura*, tesi di dottorato in Semiotica, Università degli studi di Bologna, a.a. 2006-2007.
http://amsdottorato.unibo.it/222/1/Tesi_Tramontana.pdf (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (1972), *Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage*, adopted by the General Conference at its seventeenth session, Paris, 16 November 1972, World Heritage List-2001/WS/2.
<http://World Heritage List.unesco.org/en/conventiontext> (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (1992), *Revision of the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention: Report of the Expert Group on Cultural Landscapes*, La Petite Pierre (France), 24 - 26 October 1992, World Heritage List-92/CONF.202/10/Add.
<http://World Heritage List.unesco.org/archive/pierre92.htm> (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (1993), *Report of the international expert meeting on "Cultural Landscapes of outstanding universal value"*, Cartagena, Colombia 6-11 December 1993, World Heritage List-93/INF. 4.
<http://World Heritage List.unesco.org/archive/93-2-f04.htm> (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (2003), *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, adopted by the General Conference at its 32nd session, Paris, 17 October 2003.
<http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention> (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (2004), *Cultural Landscapes: the Challenges of Conservation*, World Heritage Paper N. 7, Paris: UNESCO, World Heritage Centre.
http://World Heritage List.unesco.org/documents/publi_wh_papers_07_en.pdf (consultato 15/05/2016)
- UNESCO (2012), *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, Paris: UNESCO World Heritage Centre <http://World Heritage List.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf> (consultato 15/05/2016)